



COMUNE DI PIADENA

(Provincia di Cremona)

(Piazza Garibaldi, 3 telefono 0375/98125-98328 fax n. 0375/98733)

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 21/10/2011

IL SINDACO
f.to Bruno Tosatto

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Cappelli Dr.ssa Carolina

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1: FINALITA'
- ART. 2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA
- ART. 3: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
- ART. 4: IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
- ART. 5: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO
- ART. 6: STEMMA CIVICO

TITOLO II: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 7: SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ART. 8: SALVAGUARDIA DELVERDE
- ART. 9: VERDE PRIVATO
- ART. 10: LUMINARIE
- ART. 11: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI
- ART. 12: ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO
- ART. 13: VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE IN BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO

TITOLO III: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 14: MARCIAPIEDI E PORTICI
- ART. 15: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- ART. 16: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
- ART. 17: PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO
- ART. 18: ANTENNE
- ART. 19: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- ART. 20: SGOMBERO NEVE
- ART. 21: RAMI E SIEPI
- ART. 22: PULIZIA FOSSATI
- ART. 23: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
- ART. 24: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI
- ART. 25: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

TITOLO IV: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- ART. 26: RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI
- ART. 27: OGGETTI MOBILI
- ART. 28: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIAATURA SVOLTE ALL'APERTO
- ART. 29: ACCENSIONE DI FUOCHI
- ART. 30: UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI
- ART. 31: ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE E RICREATIVE
- ART. 32: BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI
- ART. 33: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO
- ART. 34: USO DEI "CANNONCINI SPAVENTAPASSERI E/O ANTIGRANDINE" PER ALLONTANARE I VOLATILI
- ART. 35: USO DI MACCHINE DA GIARDINO
- ART. 36: DEPOSITI ESTERNI
- ART. 37: SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE
- ART. 38: PRODUZIONE DI ODORI, GAS, POLVERI, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

TITOLO V: ANIMALI

ART. 39: ANIMALI DI AFFEZIONE

ART. 40: CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART. 41: CANI

ART. 42: DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

ART. 43: RANDAGISMO FELINO

ART. 44: PICCIONI

ART. 45: DERATTIZZAZIONE

TITOLO VI: POLIZIA RURALE

ART. 46: DIVIETO DI PASCOLO

ART. 47: PACOLO ABUSIVO

ART. 48: CUSTODIA DEGLI ANIMALI PASCOLANTI

ART. 49: TRANSITO DEL BESTIAME

TITOLO VII: POLIZIA ANNONARIA

ART. 50: ERBORISTERIE

ART. 51: VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO

ART. 52: ATTIVITÀ MISTE

ART. 53: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

ART. 54: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – REGIME DELLE AREE

ART. 55: ATTIVITA' DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

ART. 56: OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONI DI MERCI

ART. 57: ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE ALL'ESTERNO DI PUBBLICO ESERCIZIO

ART. 58: INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

ART. 59: TARGHETTA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

TITOLO VIII: VARIE

ART. 60: RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA

ART. 61: ACCATTONAGGIO

ART. 62: ARTISTI DI STRADA

ART. 63: DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

ART. 64: CAROVANE DI NOMADI

ART. 65: BAGNI

ART. 66: VOLANTINAGGIO

TITOLO IX: SANZIONI

ART. 67: SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO X: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 68: ABROGAZIONI DI NORME

ART. 69: ENTRATA IN VIGORE

ART. 70: NORMA FINALE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio ed aperte al pubblico, compreso i portici, i cortili, gli argini, i canali e i fossi fiancheggianti le strade, salvo diversa disposizione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2: Funzioni di Polizia Urbana

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3: Accertamento delle violazioni

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
- 3) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.
- 4) Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 4: Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

- 1) Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze sono previste dalla L. 689/81 e dal presente Regolamento.

Art. 5: Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal Presente Regolamento

- 1) Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, sono rilasciate, in base al presente Regolamento, per iscritto dai competenti Uffici comunali e accordate:
 - a) personalmente al titolare;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi connessa alla concessione rilasciata;
 - d) con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio e con giustificato motivo, i benefici concessi;
 - e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di interesse pubblico o per utilizzo difforme alle disposizioni regolamentari, alle condizioni ed alle prescrizioni cui sono subordinate.

Art. 6: Stemma civico

1) Non è consentito l'uso dello stemma civico senza preventiva autorizzazione come previsto dallo Statuto Comunale.

TITOLO II: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 7: Spazi ed aree pubbliche

1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.

2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

Art. 8: Salvaguardia del verde

1) Nei viali, nelle vie alberate e nei giardini pubblici è fatto divieto di:

- a) restare sdraiato, dormire negli spazi erbosi o fioriti;
- b) danneggiare in qualsiasi modo alberi, arbusti e siepi;
- c) cogliere fiori o tagliare erba;
- d) creare disturbo o pericolo alla fauna;
- e) circolare con veicoli in aree interdette alla circolazione;
- f) provocare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- g) occupare le aree destinate a verde pubblico mediante collocazione di beni mobili o fissi, salvo autorizzazione;
- h) danneggiare l'arredo urbano, salire sugli alberi, staccare rami, piante, foglie, fiori e frutti;
- i) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua, rigagnoli o simili;
- l) svolgere competizioni sportive o ricreative nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.

2) Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal N.C.d.S., è consentito ai bambini di età inferiore a 10 anni, l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobili a pedale, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Tali disposizioni si applicano anche nelle altre aree verdi di uso pubblico dell'intero territorio comunale.

Art. 9: Verde Privato

Il verde condominiale e gli spazi privati prospettanti la pubblica via debbono essere mantenuti in condizioni decorose. I rami degli alberi e le siepi devono essere costantemente regolarizzati in modo da evitare pericoli. E' compito dei proprietari o conduttori rimuovere con sollecitudine rami e foglie cadute sulle strade o sui marciapiedi prospicienti la pubblica via.

Art. 10: Luminarie

1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti i pali di sostegno e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di

corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

Art. 11: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie e manifestazioni religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.

2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 12: Atti vietati su suolo pubblico

1) Sul suolo pubblico è vietato:

a) lavare i veicoli;

b) eseguire giochi e lanciare oggetti o materiali che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray e vernici di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;

c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;

d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;

e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;

f) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, i loggiati, gli androni, i fornici e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro e alla moralità, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;

g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;

h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;

i) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;

l) i falò eseguiti in conformità alla disposizioni vigenti dovranno essere sempre adeguatamente sorvegliati in modo che sia sempre scongiurato il pericolo di incendi. Il fumo prodotto dai falò non deve arrecare molestia o danno.

Art. 13: Vendita di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro

1) Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo) è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e analcoliche poste in contenitori di vetro o lattine da parte dei pubblici esercizi, circoli privati e degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare.

2) E' altresì vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti.

3) I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nelle vicinanze dell'ingresso del locale o dal perimetro delle pertinenze.

TITOLO III: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 14: Marciapiedi e portici

1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti: a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale; b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

Art. 15: Manutenzione degli edifici e delle aree.

1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

4) E' fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori ed ai conduttori di mantenere in perfetto stato di efficienza i canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debitamente installati, lungo i muri degli edifici sino al piano terra.

5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se poste nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

8) Ogni pertinenza degli edifici deve essere mantenuta in stato di pulizia e sufficientemente illuminata a cura dei proprietari e degli inquilini. I cortili, i portici e le scale esterne di ogni edificio devono essere mantenuti in costante stato di decoro nonché sgombri da ogni materiale o veicolo che ne impedisca l'uso.

Art. 16: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

Art. 17: Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

a) apporre, disegnare **ovvero incidere** sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici, imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;

b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere; rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare, danneggiare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi,

barriere, segnaletica stradale o cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

d) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici ove non si sia autorizzati, collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, pali semaforici, alberi e autovetture in sosta, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose;

e) accendere fuochi o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio pubblico;

f) sdraiarsi su panchine e sedili simili e insudiciare in qualunque modo i medesimi;

g) sparare mortaretti o simili, far uso di manganelli di plastica o di simili oggetti contundenti o atti ad offendere, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare;

h) circolare sotto i portici con biciclette, pattini a rotelle e simili;

i) arrampicarsi su edifici, recinzioni, monumenti, pali, arredi, segnaletica, alberi, inferriate ed altri beni pubblici o privati prospettanti spazi pubblici, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;

l) ostruire o invertire il deflusso dell'acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché immettervi solidi o liquidi;

m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;

n) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per gli interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;

o) gettare nelle fontane oggetti o sostanze solide o liquide;

p) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di coloro che hanno superato il limite di anni 10.

2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;

Art. 18: Antenne

Per la loro regolamentazione si rimanda all'art. 96 del vigente Regolamento Edilizio.

Le antenne installate in contrasto con quanto previsto dal sopra citato art. 96 del Regolamento Edilizio dovranno essere adeguate entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 19: Nettezza del suolo e dell'abitato

1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali dal Regolamento comunale dei Servizi di Smaltimento dei rifiuti urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

2) Fermo restando quanto previsto al successivo art. 20 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.

3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

4) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

5) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici per i quali è prevista la raccolta differenziata, devono essere conferiti mediante appositi contenitori.

6) E' vietato depositare sul suolo pubblico macerie provenienti da lavori edili.

Art. 20: Sgombero neve

1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicata hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare

dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti il proprio edificio o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.

4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

7) Nel caso di formazione di strati di ghiaccio sui marciapiedi e ghiaccioli pendenti dalle case nello spazio pubblico, i proprietari o conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo, rispettivamente facendolo coprire con terriccio e/o sale grosso o rompendolo o facendolo cadere.

8) In occasione di forti neviccate e al fine di agevolare i mezzi spartineve, è fatto invito ai proprietari di veicoli di non sostare sulla pubblica via, se non per motivi di carico e/o scarico. I veicoli dovranno essere collocati all'interno dei garage o delle proprie pertinenze. In assenza di queste i veicoli dovranno essere sistemati in ampi spazi e comunque in modo tale da non creare intralcio alla circolazione e ai lavori di sgombero neve.

Art. 21: Rami e siepi

1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.

2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70 al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.

3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 22: Pulizia fossati

1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

3) Il presente Regolamento in materia di fossi si completa con la L.R. "Reticolo Minore" ed il relativo Regolamento.

Art. 23: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

Art. 24: Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori portarifiuti previste per i Pubblici Esercizi dal Regolamento Comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

Art. 25: Esposizione di panni e tappeti

- 1) E' vietato stendere o scuotere panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
- 2) E' consentito scuotere i tappeti e le stuoie soltanto dalle 7.00 alle 9.00 antimeridiane.

TITOLO IV: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 26: Ripari ai pozzi, cisterne e simili

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Art. 27: Oggetti mobili

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

Art. 28: Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Art. 29: Accensioni di fuochi

- 1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale dei Servizi di Smaltimento dei Rifiuti Urbani e l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti del Servizio Provinciale Agricoltura.
- 2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 52 c.2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
- 3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche e sui balconi. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

Art. 30: Utilizzo di strumenti musicali

- 1) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, e' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 7,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 2) Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

3) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 31: Attività produttive, edilizie rumorose e ricreative

1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 20.00 dei giorni feriali.

3) Nell'esercizio di attività in orario notturno, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

4) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.

5) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco.

6) La violazione di cui al comma 5) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95 e ss.mm.ii.

Art. 32: Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.

Art. 33: Uso dei dispositivi antifurto

1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

Art. 34: Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili

1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dal centro abitato e 100 metri dalle case sparse fatta salva la casa del conduttore.

2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

Art. 35: Uso di macchine da giardino

L'uso di macchine da giardino di impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00.

Di sabato e nei giorni festivi dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 16.00 alle 20.00.

Art. 36: Depositi esterni

1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

Art. 37: Sosta o fermata di veicoli a motore

1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore ai passaggi a livello e comunque nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

Art. 38: Produzione di odori, gas, polveri, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, polveri e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo ai cittadini.

TITOLO V: ANIMALI

Art. 39: Animali di affezione

1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

Art. 40: Custodia e tutela degli animali

Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

1) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici.

In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo, munendosi di appositi mezzi per la raccolta degli escrementi. Dovranno inoltre evitare che i cani orinino contro porte, entrate di negozi e simili;

2) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;

3) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui al punto 1;

4) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

Art. 41: Cani

1) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani "morsicatori" già segnalati al Servizio Veterinario dell'ASL competente, idonea museruola.

2) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti e nelle zone in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.

3) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

4) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

5) I cani a custodia di case, fabbricati o giardini prossimi all'abitato, dovranno, durante la notte, essere tenuti in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

6) I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina regionale entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o entro 15 giorni dal momento in cui ne entrano in possesso e comunque prima della loro cessione a qualunque titolo.

7) I proprietari o detentori dei cani devono rivolgersi esclusivamente al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL oppure a un medico veterinario libero professionista accreditato, i quali provvederanno a ottemperare a quanto previsto dalla Legge Regionale 16/2006 e ss.mm.ii.

8) La violazione di cui al comma 6) comporta una sanzione amministrativa nell'importo indicato nella tabella allegata al presente Regolamento.

Art. 42: Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

1) All'interno del perimetro del centro edificato del Capoluogo i ricoveri per animali di cui all'art. 3.10.9. Titolo III del Regolamento Locale d'Igiene, non possono ospitare più di 2 capi grossi e n. 10 avicunicoli. La distanza di detti ricoveri da abitazioni di terzi deve essere di almeno 10 mt.

Al di fuori del centro edificato del Capoluogo i ricoveri per animali a carattere familiare non possono ospitare più di 2 capi grossi e n. 20 avicunicoli.

Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.

2) L'apicoltura non è consentita nel centro storico.

Art. 43: Randagismo felino

1) E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà. Essi sono sterilizzati, quando necessario, ad opera del Servizio veterinario Pubblico o di Veterinari liberi professionisti convenzionati ed in seguito riammessi nel loro gruppo.

2) I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi dai Veterinari della A.S.L. competente per territorio soltanto se gravemente malati o incurabili, portatori di patologie a rischio per la popolazione.

3) I cittadini devono notificare all'Ufficio di Polizia Locale la presenza di colonie di gatti senza proprietario aventi patologie in atto o senza controllo sulla riproduzione. Tale Ufficio trasmetterà la segnalazione ai competenti uffici dell'A.S.L. e provvederà ad adottare i provvedimenti necessari.

4) Le spese per il controllo della popolazione felina son a carico della A.S.L. e del Comune.

5) I gatti, curati e sterilizzati saranno reintrodotti sul loro territorio.

6) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

Art. 44: Piccioni

1) Il Sindaco, valutati gli aspetti biologici, sanitari e giuridici del problema può con apposita ordinanza procedere, d'intesa con la A.S.L., alla attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione di tali volatili anche nel rispetto del piano provinciale per il controllo dei piccioni.

2) E' fatto obbligo a tutti i cittadini di segnalare all'Ufficio Tutela Animali la presenza di volatili morti sul territorio del Comune affinché siano eseguiti dall'Istituto Zooprofilattico competente gli opportuni esami di laboratorio.

3) E' fatto divieto di dare da mangiare ai Piccioni su tutto il territorio Comunale.

Art. 45: Derattizzazione

1) I proprietari sono tenuti a controllare la presenza di ratti nelle proprietà.

2) Chiunque metta in atto programmi di derattizzazione sul territorio urbano deve avvisare preventivamente l'Ufficio tecnico del Comune sulle procedure e sui prodotti impiegati nell'operazione. Da tale disposizione sono escluse le zone rurali.

TITOLO VI: POLIZIA RURALE

Art. 46: Divieto di pascolo

1) Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso del proprietario o conduttore del fondo è vietato in qualsiasi periodo dell'anno. Il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da parte del proprietario del fondo da presentare ad ogni richiesta degli agenti di Polizia Locale.

2) E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

3) Nelle proprietà private è proibito lasciare incustoditi ai pascoli animali che abbiano l'istinto di cozzare, scalciare o mordere, se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscire.

Art. 47: Pascolo abusivo

1) Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade ad uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non si sia rintracciato il proprietario.

Art. 48: Custodia degli animali pascolanti

1) Il bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente, in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danno ai fondi e molestia ai passanti.

2) Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

3) Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Art. 49: Transito del bestiame

1) Coloro che, non residenti o domiciliati nel Comune, debbono attraversare il territorio comunale con bestiame, devono essere autorizzati e non potranno per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi, dei canali e delle scarpate stradali.

2) E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'art. 637 Codice Penale.

TITOLO VII: POLIZIA ANNONARIA

Art. 50: Erboristerie

1) Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6/1/1931 n. 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti confezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.

2) Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.

3) Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 c. 5 del D.lgs. 114/98.

4) In caso di violazione dei commi 1 o 2, qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.

5) In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.lgs. 114/98.

Art. 51: Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

1) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:

a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,

b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.

2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

3) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L.R. 6/2010, articolo 80.

Art. 52: Attività miste

1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.

2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili .

Art. 53: Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1) Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:

a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune della Regione Lombardia,

b) i titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano,

c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.

2) L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata:

a) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno.

3) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:

b) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

c) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, salvo espressa autorizzazione;

d) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;

e) è vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.

4) E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti.

5) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 27 comma 6 della L.R. 6/2010.

6) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 27 comma 6 della L.R. 6/2010.

Art. 54: Commercio su aree pubbliche – regime delle aree

1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

2) L'attività di vendita è consentita per un totale di 12 ore giornaliere tutti i giorni della settimana ad eccezione del **martedì** e l'area occupata non dovrà superare i 24 metri quadrati. E' vietato l'ancoraggio al suolo delle strutture di vendita.

3) L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.

Art. 55: attività di vendita in forma itinerante – modalità di svolgimento

1) L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.

2) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

3) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.

4) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.

5) Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti.

6) L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

7) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.

8) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.

9) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 27 comma 6 della L.R. 6/2010.

Art. 56: Occupazioni per esposizione di merci

1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.

2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo e comunque ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.

3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.

4) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento TOSAP e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

5) Fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento T.O.S.A.P., chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 57: Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.

2) Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del Regolamento TOSAP.

3) Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1).

4) Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.

Art. 58: Insediamento di attività produttive.

1) Ferme restando le disposizioni del Regolamento di cui al DPR 447/98 così come modificato con DPR 440/2000 in materia di attività e impianti assoggettati ai procedimenti di Sportello Unico delle attività produttive di beni e servizi, chi intende iniziare o subentrare in una attività di commercio all'ingrosso, di agenzia d'affari o di produzione di beni o di servizi, deve presentare, entro 30 giorni dall'inizio o dal subentro, una comunicazione di insediamento dell'attività all'Ufficio competente o allo Sportello Unico del Comune, fermo restando il rispetto e gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza. In caso di variazione della medesima attività occorre presentare analoga comunicazione.

Art. 59: Targhetta dell'amministratore di condominio

1) Nell'atrio degli stabili condominiali deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo e recapito telefonico dell'amministratore.

3) La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata esclusivamente in ottone o pietra.

TITOLO VIII: VARIE

Art. 60: Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1) Fermo restando quanto stabilito dall'art. 37 del Regolamento comunale sui Rifiuti Solidi Urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.

2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

4) Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere salvo se autorizzati.

5) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.

Art. 61: Accattonaggio

1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo.

Art. 62: Artisti di strada

1) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

2) L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dal vigente Regolamento T.O.S.A.P..

Art. 63: Divieto di campeggio libero

1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi, il piazzale del cimitero ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

2) Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze dell'Ordine. Ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa nell'importo previsto dalla tabella allegata al presente Regolamento e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati

ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del N.C.d.S.. avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 64: Carovane di nomadi

E vietato su tutto il territorio comunale la sosta di carovane di nomadi.

La loro sosta potrà essere consentita solo su terreni di loro proprietà e assicurando il rispetto delle fondamentali norme igienico-sanitarie e la nettezza del suolo.

Art. 65: Bagni

- 1) Il divieto di balneazione nel fiume e nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
- 2) Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.
- 3) E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.

Art. 66: Volantinaggio

- 1) E' fatto divieto di apporre sulle auto in sosta sulla pubblica via, volantini che pubblicizzino ditte private, o eventi e manifestazioni per conto di terzi, per gli stessi motivi è vietato il volantinaggio fatto a mano.
- 2) E' consentito il volantinaggio, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, in occasione di manifestazioni o eventi, di carattere pubblico.
- 3) La pubblicità radiofonica deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO IX: SANZIONI

Art. 67: Sanzioni amministrative

- 1) Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria come da tabella allegata al presente Regolamento.
- 2) E' ammesso il pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore o di altro obbligato in ragione di una sanzione pari al doppio del minimo edittale, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, come previsto dall'art. 16 della L. 689/81 e successive modifiche.
- 3) Nel caso il trasgressore non si avvalga nei termini di legge della facoltà di estinguere la violazione tramite il pagamento in misura ridotta, si applicheranno le ulteriori procedure sanzionatorie di cui alla L. 689/81.
- 5) In caso di violazione al Regolamento commessa dal soggetto minore di età, della violazione rispondono i genitori esercenti la potestà o coloro che sono tenuti alla sorveglianza dello stesso.
- 4) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 5) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
- 6) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.
- 7) in caso di infrazioni alle disposizioni del Presente Regolamento, la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine possono procedere al sequestro dei beni oggetto della violazione nei casi e nei modi previsti dalla L. 689/81 e successive modificazioni e dalle eventuali altre norme vigenti in materia di illeciti amministrativi. La restituzione dei beni, quando ciò sia consentito e non si tratti di cose nocive o pericolose o la cui detenzione sia vietata dalla legge, è subordinata alla definizione del

procedimento sanzionatorio, al pagamento dei diritti di deposito, nonché al rimborso di eventuali ulteriori spese occorse.

8) Si dà luogo alla vendita immediata dei beni sequestrati qualora gli stessi siano soggetti a facile deterioramento o per i quali non convenga il trasporto presso il deposito comunale.

9) I beni suscettibili di conservazione possono essere alienati dopo sei mesi dalla data del sequestro, allorché la persona a carico della quale è stato eseguito il sequestro, sebbene regolarmente invitata, non si presenti per il ritiro, o si tratti di cose che debbano rimanere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

10) In caso di vendita dei beni sequestrati, i proventi riscossi, diminuiti di quanto dovuto all'Erario dello Stato ed al Comune, vengono rimessi al titolare.

TITOLO X: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 68: Abrogazioni di norme.

Tutte le disposizioni, ordinanze, delibere regolamentari integrative e regolamenti, adottati precedentemente dalla Amministrazione ed in contrasto con il presente Regolamento, in quanto contemplanti le stesse materie, nonché tutte le disposizioni con questo incompatibili, sono abrogate.

Art. 69: Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il 21/12/2011.

Art. 70: Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

TABELLA DELLE SANZIONI

Articolo	Comma	Minimo edittale	Massimo edittale
8	1,2	50,00	500,00
9		50,00	500,00
10	1,2,3,4	50,00	500,00
12	1	50,00	500,00
13	1,2,3	50,00	500,00
14	1,2	50,00	500,00
15	1,2,3,4,5,6,7,8	50,00	500,00
16	1	50,00	500,00
17	1,2	50,00	500,00
18			
19	1,2,4,5,6	50,00	500,00
20	1,2,3,4,5,6,7,8	50,00	500,00
21	1,2,3	50,00	500,00
22	1,2,3	50,00	500,00
23	1	50,00	500,00
24	1	50,00	500,00
25	1,2	50,00	500,00
26	1	50,00	500,00
27	1,2	50,00	500,00
28	1,2,3	50,00	500,00
29	1,2,3,4	50,00	500,00
30	1,2	50,00	500,00
31	1,2,3,4,5	50,00	500,00
32	1	50,00	500,00
33	1,2,3	50,00	500,00
34	1,2	50,00	500,00
35	1	50,00	500,00
36	1,2	50,00	500,00
37	1	39,00	159,00
38	1	50,00	500,00
39	1,2	50,00	500,00
40	1,2,3,4	50,00	500,00
41	1,2,3,4,5	50,00	500,00
41	6	25,00	150,00
42	1,2	50,00	500,00
43	1,3,6	50,00	500,00
44	3	50,00	500,00
45	2	50,00	500,00
46	1	50,00	500,00
48	1,2,3	50,00	500,00
49	1, 2	50,00	500,00
50	1,2,3	50,00	500,00
51	3	50,00	500,00
53	1,2,3	500,00	3.000,00

54	1, 2, 3	50,00	500,00
55	1,2,3,4,5,6,7	50,00	500,00
56	1,2,3,5	50,00	500,00
57	1,2,3,4	50,00	500,00
59	1,3	50,00	500,00
60	1,2,3,4,5	50,00	500,00
61	1	50,00	500,00
62	1,2	50,00	500,00
63	1	50,00	500,00
64	1	50,00	500,00
65	1,2,3	50,00	500,00
66	1,2,3	50,00	500,00